



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 55

del 16/05/2017

Classificazione: 06-06-03 2017/4

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI" DI RAVENNA. CUP: J64H17000270003 - CIG: 7068254BB6 - APPROVAZIONE DEI LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 60.000,00 AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 4 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO 18 A-PRILE 2016, N.50

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che :

"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

PREVIA istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale

Si informa

Che l'art. 163 " Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile " del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 stabilisce che :

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

si rappresenta

- che l'istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna ha più volte segnalato il malfunzionamento di parti dell'impianto di rilevazione incendi;
- che a seguito di tali segnalazioni il settore Lavori Pubblici - Unità Organizzativa Sicurezza, Patrimonio ed Edilizia Scolastica ha sempre tempestivamente provveduto, dopo aver eseguito i necessari sopralluoghi, al ripristino dell'impianto di rilevazione incendi dell'Istituto sostituendo e/o sistemando le componenti malfunzionanti;
- che visto l'incrementarsi delle segnalazioni e la vetustà dell'impianto, il settore Lavori Pubblici - Unità Organizzativa Sicurezza, Patrimonio ed Edilizia Scolastica ha previsto il suo completo rifacimento all'interno del progetto dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna;
- che per la redazione del progetto degli impianti elettrici e similari previsti all'interno dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna è stato affidato un incarico professionale all'Ing. Patrizio Berretti di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1631 del 30.12.2016;
- che l'Ing. Patrizio Berretti di Ravenna sta completando l'incarico affidatogli ma comunque ha già ultimato la progettazione dell'impianto predetto ;
- che i lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna sono stati programmati nel corso dell'anno 2018, ma non sono ancora attualmente definite le tempistiche di realizzazione in quanto essi sono finanziati con mutui BEI non ancora stipulati;

si riferisce

- che in data 02 maggio 2017 , previo sopralluogo effettuato presso l'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini", dopo ulteriore segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di rilevazione incendi, è emerso che l'impianto in esame non è funzionante e non può più essere sistemato in quanto non sono più reperibili in commercio i ricambi delle componenti danneggiate e/o non più funzionanti, per l'impossibilità di reperire sul mercato i pezzi necessari originali (in quanto la ditta

produttrice non esiste più) o compatibili con le componenti installate (in quanto l'impianto è obsoleto);

- che i lavori per quanto sopra esposto sono dichiarati indifferibili e identificabili come lavori di somma urgenza, così come definiti dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e pertanto l'esecuzione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- che in ragione della necessità di procedere con estrema urgenza all'esecuzione dei lavori predetti, si è proceduto mediante affidamento diretto alla Ditta Celati Impianti s.n.c. di Fusignano, di comprovata economicità, fiducia e capacità tecnica - in quanto esecutrice di interventi analoghi presso altri Istituti scolastici provinciali - con la quale sono state valutate e concordate le modalità operative;

Si informa inoltre

CHE È STATO PREDISPOSTO dal settore Lavori Pubblici- Unità Organizzativa Sicurezza, Patrimonio ed Edilizia Scolastica di questa Provincia, il verbale di somma urgenza e la perizia estimativa dei lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impianto di rilevazione incendi dell'istituto Tecnico Industriale "N.Baldini" di Ravenna dell'importo complessivo di euro 60.000,00;

e si propone pertanto

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 163, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'intervento di somma urgenza, disposto ai sensi del predetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI" DI RAVENNA, dell'importo complessivo di euro 60.000,00, come individuato nel verbale di somma urgenza e nella perizia estimativa dei lavori predetti, allegati rispettivamente sub A) e sub. B) al presente atto, quali parti integranti dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Lavori Pubblici,, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;

DISPONE

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 163, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'intervento di somma urgenza , disposto ai sensi del predetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI" DI RAVENNA, dell'importo complessivo di euro 60.000,00, come individuato nel verbale di somma urgenza e nella perizia estimativa dei lavori predetti, allegati rispettivamente sub A) e sub. B) al presente atto ,quali parti integranti dello stesso ;
2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di € 60.000,00 mediante una quota di avanzo da contrazione di mutui a seguito di apposita variazione di bilancio che verrà adottata con specifico atto ;

Inoltre

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ;

CHE si procederà agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dall'art.29, comma 1 del Dlgs 18.04.2016 n. 50.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____